

\*\*\*

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE CONTOVERSIE DEL LAVORO

CPRO N. 551

Il Giudice,

nel procedimento n. 1144/06

introdotto da:

Sindacato RDB Pubblico Impiego (Avv. Barbara Casadei),

nei confronti di:

Università di Bologna (Avv. Stato)

ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che:

Il sindacato RDB del Pubblico Impiego dell'Emilia Romagna, premesso di avere conseguito nel comparto dell'Università i requisiti di rappresentatività richiesti dalla legge, e di essere stato perciò ammesso dall'Aran alla contrattazione collettiva per il quadriennio 2006 – 2009; di avere perciò indetto un'assemblea del personale tecnico e amministrativo dell'Università di Bologna per il giorno 31.3.06, ma di essersi visto opposto dall'amministrazione universitaria il difetto attuale dei requisiti richiesti per indire assemblee durante l'orario di lavoro, ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 st. lav., che si ordini all'Università di consentire la partecipazione dei lavoratori alle assemblee indette dal sindacato ricorrente, utilizzando il monte ore di dodici ore annue retribuite, senza dover ricorrere a permessi personali.

L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Né si intende la ratio della pretesa dilazione dell'esercizio del diritto, posto che i due dati per la valutazione della rappresentatività (quello associativo e quello elettorale) sono pienamente disponibili dal momento in cui si concludono le operazioni elettorali della R.S.U., e il diritto di indire assemblee consente al sindacato di dialogare con i lavoratori, anche al fine della predisposizione della piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo.

Vi è poi da aggiungere che i cc. 4° e 6° dell'art. 42 stabiliscono le modalità per la nomina di un organismo di rappresentanza unitaria del personale e per il trasferimento ai componenti di tale rappresentanza delle garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali.

A disciplinare la materia sono intervenuti l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale delle pubbliche amministrazioni e il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

Il primo riconosce alle associazioni sindacali rappresentative, senza ulteriori condizioni, il diritto di indire, *singolarmente o congiuntamente*, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro (art. 6). Il secondo, all'art. 2, stabilisce che le assemblee possono essere indette, sempre congiuntamente o disgiuntamente, dai soggetti indicati al successivo art. 10. Tra questi vi sono anche i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle R.S.U., siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, nonché quelli delle medesime associazioni aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa.

Come si vede il riconoscimento del diritto è condizionato alla sussistenza di un requisito di adeguata rappresentatività (dove per rappresentatività adeguata si intende quella che dà titolo per partecipare alle trattative sindacali), mentre non si richiede il fatto storico del rinnovo contrattuale. E infatti il comma secondo del medesimo art. 10 stabilisce che le associazioni sindacali rappresentative, *entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti*

La tesi dell'Università di Bologna è che il riconoscimento dei requisiti di rappresentatività in capo al sindacato ricorrente, traducendosi nell'ammissione dello stesso alle trattative per il rinnovo del contratto collettivo, comporta il riconoscimento delle prerogative sindacali sul luogo di lavoro solo a decorrere dalla stipula del nuovo contratto collettivo (ed indipendentemente dal fatto che il contratto sia sottoscritto o meno dal sindacato ammesso alle trattative).

La tesi dell'amministrazione resistente non può essere condivisa.

Ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 165/01, nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalla l. 300/70, e tra i diritti che quest'ultima legge riconosce vi è anche quello di indire riunioni, che viene attribuito alle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con diritto dei lavoratori di parteciparvi anche in orario di lavoro, entro un limite di ore fissato dalla legge, o dalla contrattazione collettiva.

Il secondo comma del citato art. 42 riconosce il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 19 st. lav., alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi. L'art. 43 stabilisce che l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al cinque per cento; tale requisito minimo di rappresentatività risulta accertato in capo al sindacato ricorrente, che difatti è stato ammesso alle trattative sindacali.

Il dato decisivo ai fini della decisione della causa è che la legge riconosce il diritto alla costituzione di proprie rappresentanze al sindacato che sia ammesso alle trattative sindacali, non richiede anche che tali trattative siano iniziate, né tantomeno concluse. Ed il diritto all'indizione delle riunioni spetta, ex art. 20 st. lav., alle rappresentanze sindacali aziendali.

4  
nelle RSU, indicano per iscritto i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1.

Il che sembra togliere ogni argomento alla tesi che vorrebbe il diritto dell'associazione sindacale rappresentativa provvisoriamente inefficace, per il tempo di vigenza del contratto collettivo in corso; viene anche confermato che l'attestazione di rappresentatività proveniente dall'Aran ha valore dichiarativo e non costitutivo del diritto.

L'Amministrazione resistente ha richiamato il testo del c.c. quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nei bienni 2000-2001, che all'art. 6, 3° c., stabilisce che, per il caso di variazione dei soggetti sindacali rappresentativi, la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi, che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico, ma si tratta di un accordo che ha riguardo alla sola materia dei distacchi e permessi.

Presupposto per l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 28 st. lav., è l'attualità della condotta antisindacale, ma l'attualità deve apprezzarsi anche come potenziale reiterazione della condotta, e la tesi sostenuta dall'amministrazione universitaria comporta vanificazione del diritto del sindacato sino alla stipula del futuro contratto collettivo.

Per tali ragioni il ricorso va accolto, riconoscendosi il diritto del sindacato alla convocazione delle assemblee anche in orario di lavoro, quando siano rispettate le previsioni contrattuali relative alla individuazione delle persone fisiche legittimate a farlo.

La novità della questione e la pluralità di fonti normative implicate nella valutazione giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

ordina all'Università di Bologna Alma Mater Studiorum di consentire ai dipendenti di partecipare alle assemblee indette dal sindacato RDB Pubblico Impiego in orario di

5

lavoro, con utilizzo del monte ore contrattualmente previsto a tal fine, alla condizione che la convocazione provenga da una delle persone legittimate ai sensi degli artt. 2 e 10 del c.c.n.q. sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali;

compensa le spese di causa.

In Bologna, li 13.06.06.

Il Giudice

*Man. Colten*

**Tribunale di Bologna**

*Depositato in Cancelleria*

Oggi 13 GIU. 2006



Il Funzionario  
*[Signature]*

*KOV  
14-6-06*